



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

N° 16406

di Prot. IA

Roma, li

21 APR 2017

OGGETTO: Disposizione di servizio. Accettazione atti di parte ammessa al gratuito patrocinio.
(1.36)

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cassino

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

e p.c.

Al Funzionario Unep
Dirigente l' Ufficio Unico di Roma

Per necessaria conoscenza si comunica il provvedimento del Dirigente l' Ufficio Unico
di Roma datato 19/04/2017.

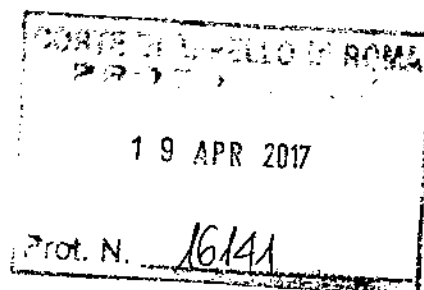
IL MAGISTRATO SEGRETARIO GENERALE

Roberto Reali

Prot. 2191/U 19/04/17

**CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIO UNICO**

IL DIRIGENTE



Roma, 19 aprile 2017

**Al Signor Preposto
Sezione Esecuzioni Civili
SEDE**

**Al Signor Preposto
Sezione Notificazioni Civili
SEDE**

**Al Signor Preposto
Sezione Corrispondenza
SEDE**

**Al Signor Preposto
Sezione Amministrazione
SEDE**

**Al Signori Funzionari
SEDE**

**Ai Signori Ufficiali Giudiziari
SEDE**

E, p.c.:

**Al Signor Presidente della
Corte di Appello di
(c.a. Dr. Roberto Reali)
Via Varisco, 3
00135 Roma**

Oggetto: Disposizione di servizio. Accettazione atti di parte ammessa al gratuito patrocinio. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il Funzionario U.N.E.P. Dirigente,

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene la disciplina per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile;

Visto l'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel quale è contemplata la disciplina per l'applicazione dei diritti e delle indennità di trasferta per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 126 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel quale viene disposto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui è pervenuta l'istanza di ammissione al patrocinio, nei dieci giorni successivi al giorno della presentazione o del ricevimento provvede ad ammettere, ricorrendone le condizioni previste dalla legge, l'interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria; rimette all'interessato ed al giudice competente copia dell'atto di accoglimento, respingimento o inammissibilità dell'istanza;

Visto l'art. 126 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel quale viene disposto che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché nella fase di esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza;

Considerato che con nota del 14.07.202015 il Ministero della Giustizia ha chiarito che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile decorrono dal deposito dell'atto introduttivo in Cancelleria, purché l'istanza di ammissione sia stata anteriormente depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente, anche se il provvedimento di ammissione non sia ancora stato emanato;

Vista la Circolare del Ministero della Giustizia - DOG del 13.09.2016 Prot. IV-DOG/035/2016/CA, ha chiarito che la parte che chiede la notifica di un atto all'interno di un procedimento per il quale è stato chiesto il patrocinio, deve anticipare comunque all'Ufficio NEP le somme necessarie alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria, presso la quale è incardinato il processo civile, il rimborso delle spese a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interpellato;

Visto l'art. 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229;

DISPONE

che i Preposti in indirizzo provvedano a dare:

- precise disposizioni agli addetti allo sportello per l'accettazione degli atti da notificare o eseguire per conto di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- la massima pubblicità nei locali delle relative Sezioni circa le modalità di accettazione degli atti richiesti dalla parte ammessa al gratuito patrocinio; in particolare richiederanno che la istanza di notificazione o esecuzione sia accompagnata da una copia del provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal Giudice competente per il giudizio con la sottoscrizione del richiedente;
- richiamino l'attenzione degli addetti alle Casse sull'osservanza della Circolare del Ministero della Giustizia - DOG del 13.09.2016 Prot. IV- DOG/035/2016/CA, in particolare a richiedere il pagamento anticipato dei diritti e trasferte relativi alla notificazione ed esecuzione di atti richiesti da una parte, che abbia presentato istanza di ammissione, ma il relativo provvedimento non sia ancora stato emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; per le materie per le quali la legge prevede l'esenzione da ogni spesa, tassa e diritti dovuti (lavoro, adozione, separazioni e divorzio, ecc.) il pagamento non è dovuto;
- richiamino l'attenzione degli addetti alle Casse sul fatto che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché nella fase di esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza;
- provvedano a riportare sul registro 2BSG le spese anticipate dall'Erario o prenotate a debito e a darne comunicazione alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente;

e che i Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari, che compiono atti di notificazioni o di esecuzione, segnalino all'Ufficio, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se l'importo dell'indennità di trasferta debba essere o meno liquidato, indicando il comma del precitato articolo da applicare.

IL FUNZIONARIO UNEP DIRIGENTE
(Fabrizio MARCOCCI)